

Indicazioni operative per l'utilizzo della tabella prezzi

In seguito all'introduzione dell'art. 4 bis nella L.R. 9/2002, non sussiste più l'obbligo, da parte dei gestori degli stabilimenti e strutture balneari, della comunicazione dei prezzi ai Comuni.

La normativa sulla pubblicità dei prezzi si basa ora su un sistema di pubblicizzazione effettuato tramite l'esposizione di una tabella prezzi in un luogo ben visibile all'interno dello stabilimento/struttura balneare.

Con la deliberazione di Giunta regionale n. 2129/2019 è stato approvato il modulo di tabella dei prezzi da esporre nelle strutture e stabilimenti balneari, con le seguenti indicazioni di massima:

- i prezzi esposti sono distinti in prezzi minimi e massimi, tuttavia il gestore può applicare prezzi inferiori, in seguito ad accordi specifici con i clienti, con le strutture ricettive o con altri soggetti intermediari;
- le tabelle dei prezzi hanno una funzione di trasparenza verso la clientela, pertanto non sono legate ad un periodo minimo o massimo di validità e possono essere sostituite in qualsiasi momento dal gestore della struttura balneare, fatti salvi accordi pregressi per l'applicazione di prezzi inferiori;
- i prezzi devono comprendere imposte, tasse e qualsiasi altro onere, nonché l'utilizzo di attrezzature sportive e ricreative presenti nella struttura, fatte salve quelle espressamente escluse, per le quali deve essere indicato il relativo prezzo di utilizzo.

Ove venga applicato un prezzo superiore o un supplemento non incluso nella presente tabella, il cliente potrà far valere il prezzo esposto.

I titolari delle strutture e degli stabilimenti balneari che pubblicizzano prezzi inferiori a quelli esposti ne indicano chiaramente il periodo di validità e le condizioni di applicazione. In assenza di tali indicazioni, l'offerta deve intendersi generalizzata e valida per tutto l'anno solare. Il cliente può pretendere l'applicazione delle tariffe inferiori pubblicizzate.